

AGEVOLAZIONI

Superbonus: cessione o sconto in fattura per soggetti non Irpef/Ires

di **Alessandro Carlesimo**

Seminario di specializzazione

SUPERBONUS: COME FUNZIONA E COME OTTIMIZZARE L'AGEVOLAZIONE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il regime del superbonus prevede che, a fronte di specifici interventi finalizzati **all'efficientamento energetico e al contenimento del rischio sismico**, sia riconosciuta al contribuente una maxi-detrazione dall'imposta lorda, commisurata al **110 % della spesa sostenuta e ripartita in cinque quote annuali**.

Il Decreto Rilancio, al fine di facilitare l'effettiva fruizione del bonus, ha altresì introdotto un **meccanismo alternativo all'utilizzo diretto del bonus fiscale**. Il contribuente può optare, in luogo della canonica detrazione, per la **concessione di:**

- **un credito, cedibile ad altri soggetti, corrispondente alla detrazione di imposta spettante;**
- **un contributo** corrispondente alla detrazione, fino ad un importo massimo del 100% della spesa, **sottoforma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione dell'opera** (in questo caso il fornitore pratica lo sconto e recupera il contributo anticipato mediante la maturazione di un credito d'imposta, utilizzabile o, a sua volta, cedibile a terzi).

Questa diversa modalità è stabilita all'[articolo 121 D.L. 34/2020](#) e trova applicazione **anche con riferimento alle altre detrazioni preesistenti in campo edilizio** (recupero del patrimonio edilizio, bonus facciate, interventi di riqualificazione energetica/misure antisismiche eseguiti in assenza dei requisiti del superbonus).

L'opzione richiamata, oltre a rappresentare un utile strumento di accelerazione dell'utilizzo del bonus, è, di fatto, **l'unica via percorribile da quei soggetti che non sono assoggettati al prelievo Irpef/Ires o che, pur essendo colpiti dal suddetto tributo, dichiarano un'imposta "incapiente" in quanto erosa dalle altre detrazioni o non dovuta poiché il contribuente ricade**

nella “*no tax area*”.

La detrazione presuppone infatti l'esistenza di **un'imposta sul reddito a debito dalla quale poter scomputare il bonus maturato** per effetto dell'esecuzione dei lavori agevolati. Qualora non sussista tale condizione il contribuente deve necessariamente avvalersi della **facoltà di richiesta dello sconto in fattura o di trasformazione della detrazione in credito d'imposta**, pena l'esclusione dal beneficio.

A questo proposito, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il diritto all'agevolazione non è del tutto **precluso in quanto non rileva “...la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile oppure che l'imposta lorda sia assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta**, essendo tale istituto finalizzato ad incentivare l'effettuazione degli interventi indicati nel comma 2 dell'articolo 121 **prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente in virtù delle modalità di tassazione del contribuente potenzialmente soggetto ad imposizione diretta”** ([circolare 24/E/2020](#)).

Viene così riconosciuto l'accesso al beneficio ad **un'ampia platea di contribuenti a rischio esclusione per “insufficienza di imposta”**: si pensi, a titolo esemplificativo, a coloro che sono soggetti ad imposta sostitutiva in quanto aderiscono al regime forfetario di cui all'[articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014](#) o al regime di vantaggio ex [articolo 1, commi 96-117, L. 244/2007](#), ai contribuenti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati al **regime della cedolare secca** o, ancora, ai **soggetti non residenti** che possiedono, al più, redditi fondiari assoggettati ad Irpef di importo non elevato al punto tale da poter consentire l'integrale assorbimento delle detrazioni.

Su questa falsariga, l'Amministrazione Finanziaria ha **confermato il diritto al superbonus per i contribuenti assoggettati a tassazione sostitutiva** (cfr. [risposta interpello n. 432/2020](#); [n. 543/2020](#)), nonché ai **soggetti (anche esteri) titolari di reddito lavoro imponibili in altri Stati** ([risposta interpello n. 486/2020](#)).

La circostanza che il soggetto sia **fiscalmente non residente in Italia**, peraltro, non è di per sé di ostacolo allo sfruttamento del superbonus, in quanto la detrazione in argomento riguarda, in generale, **“tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi agevolati”** ([risposta all'interpello n. 500/2020](#)).

L'esercizio dell'opzione per lo sconto sul corrispettivo o per la trasformazione della detrazione in credito d'imposta cedibile avviene mediante **apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate**, da effettuarsi obbligatoriamente entro il **16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese** che danno diritto alla detrazione.

Si precisa che la conversione e trasferimento del credito d'imposta relativo alla detrazione può anche avvenire **nelle annualità successive in relazione alle quote di detrazione residue non fruite** ([Provvedimento prot. n. 283847/2020](#)).

Tale cessione postuma può rendersi necessaria, ad esempio, qualora la situazione reddituale del contribuente vari nel corso del tempo, determinando una riduzione o addirittura un azzeramento dell'Irpef.

In questo modo, il contribuente divenuto incapiente **può rivedere la pianificazione iniziale di utilizzo del superbonus, trasformando le rate residue che non trovano capienza in un credito monetizzabile mediante trasferimento ad altri cessionari-**“finanziatori”. In questa ipotesi la **comunicazione dell'opzione** deve avvenire obbligatoriamente **entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione** dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.